



DETERMINA N. 12 /NOB DELL'8 AGOSTO 2019

Oggetto: Approvazione dell'accordo con l'Ambito territoriale sociale n. 1 concernente il progetto "Laboratorio di costruzione e animazione di burattini tra i detenuti" da realizzare presso la casa circondariale di Pesaro e la casa di reclusione di Ancona Barcaglione

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente determina;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di adottare la medesima determina;

VISTE la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) e la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere di legittimità e di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, nonché l'attestazione della copertura finanziaria previsti dall'articolo 3 della stessa legge regionale n. 30/2016;

DETERMINA

- di approvare l'accordo con l'Ambito territoriale sociale n. 1 concernente il progetto "Laboratorio di costruzione e animazione di burattini tra i detenuti", da realizzare presso la casa circondariale di Pesaro e la casa di reclusione di Ancona Barcaglione, secondo quanto indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina;
- di quantificare in euro 2.000,00 la spesa a favore del Comune di Pesaro, quale capofila del medesimo ambito;
- di prenotare tale importo sul capitolo 101150/08 (Convenzioni con le Unioni dei Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), codice SIOPE 1040102005, del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Andrea Nobili



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ha stabilito che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge.

L'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) ha affidato al medesimo organismo i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. L'articolo 13 della stessa legge regionale n. 23/2008 ha previsto che l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività; che l'azione del Garante si rivolge all'amministrazione regionale, agli enti pubblici, ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede nelle Marche, nonché nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente. L'articolo 14 ha disposto, poi, che il Garante interviene su segnalazione o di propria iniziativa e, tra l'altro, ha il compito di assicurare "alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l'istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente".

L'articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia) individua gli ambiti territoriali sociali (ATS) come luogo della gestione associata dei servizi sociali.

Il Garante, il 29 maggio 2014, ha sottoscritto con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria e i Coordinatori degli enti locali capofila degli ambiti territoriali sociali nei quali sono presenti gli istituti penitenziari, un Protocollo d'intesa riguardante gli interventi ai favore dei soggetti adulti sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale. L'articolo 4 di tale protocollo ha previsto l'impegno a promuovere ed attuare azioni volte alla rieducazione e al recupero sociale mediante il potenziamento degli interventi trattamentali. L'articolo 6 ha stabilito la durata annuale e il rinnovo tacito, salva disdetta di una delle parti.

Il programma delle attività 2019 del Garante, approvato con determina n. 18 del 18 ottobre 2018, prevede, nell'ambito della protezione dei diritti dei detenuti, la promozione di attività culturali, come strumento ponte tra il fuori e il dentro, per migliorare il benessere dei detenuti, favorire l'aggregazione e la risocializzazione.

Il Garante, con lettera del 3 luglio 2019, prot. n. 1532, ha confermato al coordinatore dell'ATS n. 1 l'impegno dell'Ufficio a stanziare la somma di euro 2.000,00 per la realizzazione del progetto "Laboratorio in carcere con burattini".

La responsabile dell'U.O. "Fragilità e gestione associata dei servizi" dell'ATS n. 1, con PEC dell'11 luglio 2019, acquisita con prot. n. 1575 dell'11 luglio 2019, ha inviato al Garante la scheda del progetto denominato "Laboratorio di costruzione e animazione di burattini tra i detenuti", da realizzare presso le case circondariali di Pesaro e di Ancona Montacuto.

L'obiettivo finale consiste nella creazione di un laboratorio artistico, mediante l'utilizzo dei burattini che saranno realizzati e animati dai detenuti. Il laboratorio ha lo scopo di stimolare il confronto e il lavoro di gruppo, l'apprendimento delle tecniche di base per animare un burattino e farlo interagire nella scena con altri burattini, l'invenzione e/o la riscrittura di uno o più testi di media e breve durata per la messa in scena di uno o più pezzi teatrali burattinesche, permettendo ai destinatari di esprimere stati d'animo e raccontare il proprio vissuto attraverso il filtro dei burattini. Al termine dell'esperienza artistica è prevista la messa in scena di uno spettacolo conclusivo.

Le attività saranno realizzate nel periodo settembre-dicembre 2019.

Considerata la rilevanza del progetto, che ammonta complessivamente ad euro 2.600,00, il Garante ha ritenuto opportuno avviare con l'ATS n. 1 una specifica collaborazione, per una spesa complessiva di euro 2.000,00.




Riguardo alla sede, il Direttore degli Istituti Penitenziari di Ancona, sede di Montacuto, con nota del 1 agosto 2019, acquisita con prot. n. 1767 del 2 agosto 2019, ha chiesto di realizzare il “laboratorio a Barcaglione anziché a Montacuto, al fine di implementare l’offerta trattamentale nella struttura di Barcaglione che ospita tutti detenuti definitivi, per i quali l’ordinamento penitenziario prevede il potenziamento degli interventi educativi nei confronti degli stessi”. La richiesta del Direttore è stata accolta dal Garante. La stessa responsabile della U.O. dell’ATS n. 1, con nota PEC del 6 agosto 2019, acquisita con prot. n. 1777 del 6 agosto 2019, si è espressa favorevolmente su tale variazione.

Alla spesa prevista si può fare fronte con le risorse iscritte a carico del capitolo 101150/08 (Convenzioni con le Unioni dei Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), codice SIOPE 1040102005, del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.


Il responsabile del procedimento

(Elisa Moroni)




ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente determina con riferimento alla disponibilità esistente sul capitolo 101150/08 (Convenzioni con le Unioni dei Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), codice SIOPE 1040102005, del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

REGISTRATA PRENOTAZIONE DI SPESA	
N. 75	DI € 2.000,00
A CARICO DEL CAPITOLO N. 101150/08	
IN DATA	8/8/2019
FIRMA	

Il responsabile della Posizione di
alta professionalità Risorse finanziarie


(Maria Cristina Bonci)



PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA


Il sottoscritto esprime parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica della presente determina.

Il dirigente
(Elisa Moroni)



La presente determina si compone di 7 pagine, di cui 4 pagine di allegati.

Il dirigente
(Elisa Moroni)





Allegato 1

Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e l'Ambito territoriale sociale n. 1 concernente il progetto "Laboratorio di costruzione e animazione di burattini tra i detenuti" da realizzare presso la casa circondariale di Pesaro e la casa di reclusione di Ancona Barcaglione,

TRA

il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante", con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, Codice Fiscale 80006310421, rappresentata dall'avv. Andrea Nobili,

E

l'Ambito territoriale sociale n. 1, di seguito denominato "ATS", con sede a Pesaro (PU), Viale dei Partigiani n. 19, Codice Fiscale 00272430414 rappresentato dal Dirigente dell'ATS n. 1 dott. Valter Chiani,

di seguito congiuntamente definite "Parti"

PREMESSO CHE

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ha stabilito che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) ha affidato al medesimo organismo i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. L'articolo 13 della stessa legge regionale n. 23/2008 ha previsto che l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività; che l'azione del Garante si rivolge all'amministrazione regionale, agli enti pubblici, ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede nelle Marche, nonché nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente. L'articolo 14 ha disposto, poi, che il Garante interviene su segnalazione o di propria iniziativa e, tra l'altro, ha il compito di assicurare "alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l'istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente";
- l'articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia) individua gli ambiti territoriali sociali (ATS) come luogo della gestione associata dei servizi sociali;
- il 29 maggio 2014 è stato sottoscritto, tra il Garante, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria e i Coordinatori degli enti locali capofila degli ambiti territoriali sociali nei quali sono presenti gli istituti penitenziari, un Protocollo d'intesa riguardante gli interventi ai favore dei soggetti adulti sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale. L'articolo 4, di tale protocollo, ha previsto l'impegno a promuovere ed attuare azioni volte alla rieducazione e al recupero sociale mediante il potenziamento degli interventi trattamentali. L'articolo 6 ha stabilito la durata annuale e il rinnovo tacito, salva disdetta di una delle parti;



- nella determina del Garante n. 18 del 18 ottobre 2019, concernente la programmazione delle attività per il 2019, è prevista, nell'ambito della protezione dei diritti dei detenuti, la promozione di attività culturali, come strumento ponte tra il fuori e il dentro, per migliorare il benessere dei detenuti, favorire l'aggregazione e la risocializzazione;
- l'ATS, con PEC dell'11 luglio 2019, acquisita con prot. n. 1575 dell'11 luglio 2019, ha inviato al Garante la scheda del progetto denominato "Laboratorio di costruzione e animazione di burattini tra i detenuti", da realizzare presso le case circondariali di Pesaro e di Ancona Montacuto. Con PEC del 6 agosto 2019, acquisita con prot. n. 1777 del 6 agosto 2019, a seguito di specifica richiesta della Direttrice degli Istituti penitenziari di Ancona, ha comunicato la variazione della sede del laboratorio da Montacuto a Barcaglione;
- le Parti ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione in merito al progetto;
- il Garante e l'ATS, rispettivamente con determina n. del e con determina n. del hanno approvato l'accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2
(Oggetto e finalità)

1. Il presente accordo ha per oggetto il progetto "Laboratorio di costruzione e animazione di burattini tra i detenuti", di seguito denominato "Progetto", da realizzare presso la casa circondariale di Pesaro e la casa di reclusione di Ancona Barcaglione, ed è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

Articolo 3
(Impegni delle parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire le seguenti azioni.
2. Il Garante si impegna:
 - a) ad assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
 - b) a collaborare, mediante l'impiego di proprio personale, al buon andamento del Progetto e, in particolare, a curare i rapporti con l'ATS;
 - c) a trasferire, al Comune di Pesaro, in qualità di capofila dell'ATS, per la realizzazione del Progetto, l'importo massimo complessivo di euro 2.000,00.
3. L'ATS si impegna:
 - a) ad assumere il ruolo di Responsabile del Progetto;
 - b) a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto e, in particolare a supervisionare e monitorare la realizzazione del progetto in tutte le sue fasi e a trasmettere al Garante ogni ulteriore dato o informazione richiesti in merito all'attuazione del progetto;
 - c) a trasmettere, alla conclusione del progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti corredata dalla rendicontazione contabile e analitica dei costi sostenuti e documentati.

Articolo 4
(Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'Accordo, nel rispettivo ambito di competenza:
 - a) per il Garante, l'Avv. Andrea Nobili;
 - b) per l'ATS, il Dirigente, dott. Valter Chiani;



Articolo 5
(Durata dell'accordo)

1. L'Accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla completa realizzazione del progetto e, comunque, non oltre il 20 dicembre 2019.

Articolo 6
(Liquidazione)

1. L'importo massimo complessivo di euro 2.000,00 è liquidato al Comune di Pesaro, in qualità di capofila dell'ATS, entro trenta giorni dalla conclusione del Progetto.
2. L'importo liquidato non può superare le spese sostenute per il progetto.

Articolo 7
(Recesso)

1. Alle parti è data facoltà di recesso dal presente Accordo ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile.

Articolo 8
(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui si venga a conoscenza nell'ambito del presente accordo salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'accordo.

Articolo 9
(Responsabilità)

1. Ognuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

Articolo 10
(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 11
(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività connesse all'iniziativa, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.



Articolo 12
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Garante
avv. Andrea Nobili

Per l'ATS n. 1
Il Dirigente
dott. Valter Chiani

92

